

BVGer D-6209/2018 vom 15. September 2020

Bundesverwaltungsgericht, 2020-09-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-6209_2018

FR: TAF D-6209/2018 du 15 septembre 2020

IT: TAF D-6209/2018 del 15 settembre 2020

Regeste

Asilo ed allontanamento

Erwägungen

E. 7

La SEM ha pertanto a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente. Il ricorso, sul punto di questione dell'asilo e della qualità di rifugiato va conseguentemente respinto.

E. 8

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

E. 9

Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale la stessa valutazione della prova consacrata al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato).

E. 10.1

Nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza ha ritenuto adempiuti i presupposti di legge per rinvio del ricorrente a Kabul. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso tale luogo andrebbe considerata ragionevolmente esigibile. L'interessato adempirebbe infatti alle circostanze personali favorevoli prescritte dalla giurisprudenza.

E. 10.2

In sede ricorsuale, l'insorgente avversa tale valutazione. A suo dire, una sua reinstallazione nella capitale risulterebbe irrealistica conte tenuto della sua minore età e della fragilità della sua rete familiare. Egli non avrebbe infatti più avuto notizie del padre allorché la madre risulterebbe disoccupata.

E. 11.1

Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Conformemente alla CorteEDU ed al Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti; DTAF 2013/27 consid. 8.2).

E. 11.2

Nel caso in disamina il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Altresì, la situazione generale sotto il profilo del rispetto dei diritti dell'uomo in Afghanistan, non conduce attualmente a dover considerare l'esecuzione dell'allontanamento come generalmente inammissibile (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-1032/2020 del 9 aprile 2020 consid. 7.2.2).

E. 11.3

Pertanto, alla luce di quanto esposto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.

E. 12.1

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 12.2

Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

E. 12.3

Nell'ambito di un'analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, questo Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan, già critica, è ulteriormente peggiorata nell'ultimo periodo. Dal punto di vista umanitario, la situazione nelle aree rurali è a tal punto grave da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia esistenziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 del 13 ottobre 2017, pubblicata quale sentenza di riferimento, in particolare consid. 7.6). Anche nella capitale sia la situazione securitaria che quella umanitaria, in particolare a seguito dell'arrivo di un alto numero di rifugiati interni, si sono sensibilmente aggravate (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 consid. 8).

E. 12.4

Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento verso Kabul va di principio ritenuta inesigibile, a meno che l'interessato possa avvalersi di un insieme di circostanze personali favorevoli in forza delle quali vi sia eccezionalmente da concludere per l'esigibilità (giovane età; dell'assenza di prole; buone condizioni di salute; esistenza di una solida rete di rapporti sociali; possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio in loco; cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 consid. 8.4.1; si veda anche DTAF 2011/7).

E. 12.5

Ebbene, nel caso in esame proprio siffatti fattori favorevoli risultano inequivocabilmente riuniti. Tralasciando la questione già risolta della minore età, si osservi come il ricorrente abbia vissuto dall'infanzia e sino all'espatrio nella capitale, e meglio, a F._____, quartiere commerciale del centro città nei pressi della sede delle autorità municipali, del palazzo presidenziale ed del lussuoso Kabul Serena Hotel (<https://www.pajhwok.com/en/2011/07/21/kabul-residents-unhappy-park-closure> > consultato il 28.07.2020). Nel corso del suo soggiorno egli ha frequentato per oltre dieci anni la poco distante scuola Amani, ossia quello che a suo tempo era uno degli istituti migliori del paese (cfr. < <https://afghanistaneductaion.wordpress.com/amani-high-school/> > consultato il 24 luglio 2020). Già su questi presupposti, si può dedurre un quadro pregresso non particolarmente svantaggiato e che lascia presupporre una certa di stabilità. A ciò si aggiunge che la pretesa irreperibilità del padre, laddove riconducibile al sequestro da parte di D._____, rientra tra le circostanze già giudicate inverosimili da questo Tribunale (cfr. supra consid. 6). A prescindere da ciò, il ricorrente ha elencato diversi famigliari risiedenti a Kabul, ossia la madre, i due fratelli, la zia materna con il rispettivo coniuge nonché un'ulteriore zia paterna che risiederebbe con il marito in una casa di proprietà. Come rettamente segnalato dall'autorità inferiore, si può inoltre partire dall'assunto che alla luce del percorso scolastico dell'insorgente, egli si sia potuto costruire una rete sociale che vada oltre i soli membri della sua famiglia. Non vi sono pertanto dubbi quanto al fatto che il ricorrente, i cui famigliari sono peraltro stati in misura di finanziare il suo viaggio alla volta dell'Europa (cfr. atto A27, pag. 8), abbia la possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio a Kabul. Del resto egli è giovane, non ha persone dipendenti a carico e gode di buona salute.

E. 12.6

Di conseguenza l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

E. 13

In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). Usando della necessaria diligenza, l'insorgente potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 14

Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va dunque respinto.

E. 15

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b TS-TAF). Tuttavia, a norma dell'art. 6 lett. b TS-TAF, le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossarle alla parte. In specie non si prelevano spese processuali.

E. 16

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.